



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

*IX Legislatura*

# ORDINE DEL GIORNO

## N. 298

**OGGETTO:** D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135 - ART. 17 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 LUGLIO 2012 "DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RIORDINO DELLE PROVINCE, A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95" - IMPUGNAZIONE

**PRESENTATO DAI CONSIGLIERI**

BATTISTONI - DE ROMANIS -  
CETRONE - NOBILI - D'OTTAVI -  
BERNAUDO - MIELE G. -  
CAPPELLARO - D'AGUANNO



Al Presidente del Consiglio Regionale  
Mario Abbruzzese

## ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto:** D.L. 6 luglio 2012 N.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla LEGGE 7 AGOSTO 2012 N.135 – ART.17 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012 “Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”-  
IMPUGNAZIONE

I sottoscritti consiglieri regionali,

**VISTO** l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” il quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;

**PRESO ATTO** della Deliberazione del 20 luglio 2012, con la quale il Consiglio dei Ministri ha individuato i criteri per il riordino delle province, di cui al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in Legge n.135/2012;

**ATTESO** che i criteri individuati dall'art.1 della indicata deliberazione pone a base del riordino delle Province i seguenti requisiti minimi:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

**POSTO** che le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in Legge n.135/2012;

**CONSIDERATO** che si era auspicato un processo di razionalizzazione degli enti che non si riducesse ad un mero accorpamento geografico-amministrativo, ma seguisse un criterio di omogeneità dei territori, specie in termini di attività economiche, caratteristiche storico-culturali e del suolo;

**CONSIDERATO CHE** i criteri determinati dal Consiglio dei Ministri:

- non tengono conto di alcun tipo di fattore legato alla peculiarità di ogni provincia italiana, come ad esempio la posizione geografica, le caratteristiche geo-morfologiche, il reddito prodotto, le tradizioni storico-culturali dei territori coinvolti nel processo di riordino;
- non sono in grado di individuare alcun elemento di virtuosità, né connesso alla efficienza amministrativa, né alla capacità e/o solidità dei conti pubblici, con ciò ponendo sullo stesso piano le province che negli anni si sono contraddistinte per una efficiente e virtuosa gestione e quelle invece che tali virtuosità hanno completamente disatteso;
- comportano per le Province caratterizzate da una sana gestione amministrativo finanziaria, un gravissimo pregiudizio e nocimento, venendo i territori di cui sono rappresentative sacrificati senza una valutazione reale e concreta circa i servizi erogati e la capacità di governo di area vasta sino ad oggi esercitata;
- i criteri non tengono in alcuna considerazione le differenze correnti tra le Regioni Italiane, né sono in grado di considerare la peculiarità che presenta la Regione Lazio, che vedrebbe accanto alla città metropolitana una unica circoscrizione provinciale dalle dimensioni vastissime gestita da un governo di secondo livello;
- determineranno una concentrazione delle funzioni per ciascun ambito territoriale, e con esso un depauperamento del principio dell'autonomia e del federalismo, che implica la dismissione di tutte le politiche sinora attuate dirette a garantire la centralità dei servizi ed il loro coordinamento.

**VISTO** che la Deliberazione richiamata, per le conseguenze che è destinata a produrre, appare gravemente lesiva degli interessi della intera Regione Lazio, chiamata a gestire nel proprio ambito oltre la città metropolitana e la residuale circoscrizione provinciale, anche Roma- Capitale.

**RITENUTO** che la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, appare per quanto sopra solo cennato, affetta da gravi vizi di legittimità, violando altresì una pluralità di precetti costituzionali, laddove aggravano significativamente la posizione delle amministrazioni provinciali, registrando l'ennesima compressione delle proprie prerogative come garantite dalla Carta Fondamentale, ed ulteriori vizi da far valere presso le sedi giudiziarie preposte.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Consiglio Regionale

## IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio, On. Renata Polverini, ad adoperarsi per la tutela dell'autonomia politica ed istituzionale delle Province della Regione Lazio, con ogni mezzo idoneo ed *in primis* promuovendo ricorso innanzi alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità del D.L. 6 Luglio 2012 n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, ed in particolare dell'art.17 nonché della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012; nonché ricorso al TAR del LAZIO volto alla declaratoria di illegittimità, previa sospensione, della Deliberazione del 20 luglio 2012, con la quale il Consiglio dei Ministri ha individuato i criteri per il riordino delle province, di cui al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n.135/2012; ovvero ricorso ad *adjuvandum* nei ricorsi al Tar eventualmente già promossi dalle Province del Lazio.

Che i Consiglieri Regionali tutti, sostengano, con ogni strumento a loro disposizione, la suindicata richiesta nei confronti del Presidente della Giunta regionale e presso ogni sede utile.

Francesco Battistoni (PDL)

Fun Battistoni

(DE RONANIS - PDL)

De Ronanis

(CETRONE)

Cetrone

LIDIA NOBILI

Lidia Nobili

LILLIA D'OTTAVI

Lilla D'Ottagli

(BERNARDINI)

Bernardini

(G. NIBILE)

G. Nibile

(VERONICA CAPPELLANO)  
(ANNALISA D'AGUANNO)

Veronica Capellano  
Annalisa D'Aganno